

**Verbale di assemblea per**

**Trasformazione di associazione non riconosciuta in s.r.l.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di giugno in Cagliari, alla Via dei Passeri civico 3, presso il mio ufficio secondario, alle ore diciotto e quaranta minuti

25 giugno 2014 alle 18,40

Dinnanzi a me Dr. Gianluigi Cornaglia, Notaio in Tortolì, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è comparso il signor:

- Carlo Angioy, nato a Cagliari il giorno 18 marzo 1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale, libero professionista, codice fiscale NGY CRL 62C18 B354F, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione non riconosciuta:

- "A.R.A.FORM Agenzia per la Ricerca e le Attività nella Formazione", in forma abbreviata "A.R.A.FORM", con sede in Cagliari, alla Via Bandello n. 12, codice fiscale 02785190923, REA CA-264621, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto associativo.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora sono stati convocati - mediante avviso inviato a mezzo raccomandata a/r in data 16 giugno 2014, nei termini di legge ed ai sensi del vigente statuto - gli associati della predetta associazione, per riunirsi in assemblea e discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione bilancio 2013;
2. Approvazione bilancio al 28 febbraio 2014;
3. Trasformazione dell'Associazione in Società a Responsabilità Limitata;
4. Determinazione delle quote sociali dei soci;
5. Nomina Presidente;
6. Nomina Amministratore Delegato;
7. Variazione/aggiornamento Statuto ed Atto Costitutivo;
8. Deliberazione inerenti e conseguenti;
9. Varie ed eventuali.

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente Assemblea ed a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 13 (tredici) del vigente statuto as-

sociativo assume la Presidenza dell'Assemblea lo stesso richiedente il quale constata e fa constatare:

- che sono presenti, in proprio o giusta delega scritta, numero 6 (sei) dei 7 (sette) associati e precisamente i signori:

- Carlo Angioy, Massimo Castangia, Gianfranco Lecca, in proprio;

- Angela Taccori, Alessandra Schirru e Paolo Castangia, rappresentati per delega dal signor Massimo Castangia. Dette deleghe, previa verifica della loro regolarità formale vengono dal presidente acquisite agli atti sociali;

- che è presente il Consiglio Direttivo, in persona di sè medesimo, in qualità di Presidente; le consigliere signore Tiziana Mallocci ed Alessandra Schirru risultano assenti giustificate;

- che tutti i soci presenti hanno diritto di partecipare all'assemblea, ai sensi dell'articolo 11 (undici) dello statuto, essendo iscritti nel libro soci da oltre cinque giorni prima rispetto alla data di convocazione di quest'assemblea;

- che l'identità e la legittimazione dei presenti per l'intervento ed il voto nella presente assemblea sono state da lui stesso accertate;

- che, pertanto, la presente Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola sui punti all'ordine del giorno, chiesta ed ottenuta dall'as-

sembra l'autorizzazione a trattarli unitariamente, il Presidente sottopone agli intervenuti due documenti recanti il Bilancio relativo all'anno 2013 e la situazione patrimoniale dell'Associazione aggiornata al 28 febbraio 2014, e ne rappresenta il contenuto. Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa avulane dal comparante, si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B", sottoscritti come per legge.

Il Presidente prosegue esponendo agli intervenuti le ragioni che, a giudizio dell'organo amministrativo, in relazione alle attuali esigenze dell'Associazione, rendono opportuna la sua trasformazione in società a responsabilità limitata, come espressamente consentito ai sensi dell'articolo 24 (ventiquattro) dello Statuto e non sussistendo alcuna delle cause di esclusione dell'operazione di cui agli articoli 2500 octies codice civile e 223 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

Il Presidente dà lettura agli intervenuti del nuovo testo di Statuto sociale che dovrebbe regolare la futura vita della Società, qualora l'Assemblea approvasse la proposta trasformazione.

Lo stesso Presidente dà quindi lettura della relazione, predisposta dal Consiglio Direttivo, che illustra i motivi e gli effetti della trasformazione e dà atto che la stessa è stata depositata nei termini di legge presso la sede associativa.

Detta relazione, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "C", sottoscritta come per legge.

Il Presidente precisa come, in seguito alla trasformazione, l'ente continuerà in tutti i diritti e rapporti di cui era titolare prima dell'operazione, mutando il suo scopo da altruistico-liberale in lucrativo, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge, in quanto più consoni al raggiungimento dell'oggetto sociale, così come venuto a configurarsi concretamente nel corso della vita dell'Associazione.

Il Presidente informa i soci di come, per le obbligazioni assunte dalla associazione anteriormente alla data di efficacia della trasformazione, risponderà l'ente nella sua nuova veste giuridica, con il proprio patrimonio, salvo il permanere della responsabilità personale ed illimitata di quanti, prima di quella data, abbiano agito in nome e per conto dell'associazione, salvo consti il consenso, espresso e scritto, dei creditori anteriori.

Il Presidente dà quindi lettura della perizia giurata di stima del patrimonio associativo predisposta dal Dr. Luciano Pirastu, iscritto nell'Albo dei Revisori Legali in data 19 febbraio 2002 al n. 124.899, giurata in data odierna in virtù di atto a mio rogito, repertorio n. 9635, che si allega al presente atto sotto la lettera "D", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Dalla relazione risultano i beni ed i crediti già compresi nel fondo associativo e che faranno parte del patrimonio sociale, il loro valore, l'indicazione dei criteri di valutazione impiegati e l'attestazione dell'esperto che lo stesso è almeno pari a quello agli stessi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale, che si propone di stabilire in nominali euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Il Presidente informa i soci che, a seguito dell'operazione, le partecipazioni al fondo associativo saranno convertite in quote di partecipazione al capitale sociale, diviso tra i soci in modo da valorizzare i crediti vantati dai singoli soci nei confronti della "A.R.A.FORM", indicati sotto la voce B/3 "altri fondi per rischi ed oneri" nella situazione patrimoniale allegata alla perizia redatta dal Dr. Pirastru, giurata con atto a mio rogito, già allegata sotto la lettera "D" al presente atto.

Proseguendo nella trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno, il Presidente rileva il rapporto strettamente fiduciario che lega gli associati, che si reputa opportuno mantenere integro, anche a seguito della trasformazione, ai fini di una più agevole e produttiva gestione della società. Propone, pertanto, di introdurre un divieto assoluto di alienazione della partecipazione sociale per atto a causa di morte, fermo il diritto degli eredi e/o legatari alla liquidazione della quota del socio premorto, al valore di mercato calco-

lato al giorno del decesso.

Il Presidente sottolinea, altresì, come, al fine di valorizzare il profilo personalistico dell'ente, risulta opportuno inserire nello statuto sociale particolari diritti ai sensi dell'articolo 2468, comma 3 del codice civile, ovvero una clausola di "tag along" in favore dei soci che possiedano una determinata partecipazione di minoranza.

Ricorda il Presidente come entrambe le previsioni richiedano il consenso all'unanimità dei soci e propone pertanto di prevedere una clausola di esclusione ex articolo 2473 bis del codice civile per i soci che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre o più assemblee consecutive.

Il Presidente ricorda ancora ai presenti che, ai fini della validità della delibera di trasformazione, la stessa dovrà essere adottata, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi degli associati, salvo il diritto di recesso di quanti non abbiano concorso alla delibera.

Invita quindi l'assemblea a voler deliberare in merito a tutto quanto sopra proposto.

Segue idonea discussione e votazione per alzata di mano al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constatata e fa constatare che l'Assemblea, all'unanimità dei voti degli intervenuti,

#### DELIBERA:

1) di approvare il Bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2013

(duemilatrecentocinquanta), già allegato al presente atto sotto la lettera "A";

2) di approvare la situazione patrimoniale aggiornata al 28 (ventotto) febbraio 2014 (duemilaquattrecentocinquanta), già allegata al presente atto sotto la lettera "B";

3) di trasformare l'Associazione "A.R.A.FORM" dalla sua forma attuale in società a responsabilità limitata che agirà sotto la denominazione sociale "Agenzia per le Ricerche e le Attività nella Formazione s.r.l." - in forma abbreviata "A.R.A. FORM s.r.l.";

4) di mantenere fermi ed immutati la sede, la durata e l'oggetto e di fissare il capitale sociale in nominali euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, suddiviso tra i seguenti soci, tutti cittadini italiani, come segue:

- il signor Massimo Castangia, nato a Cagliari il giorno 22 luglio 1960, residente a Capoterra, strada 57, n. 12, codice fiscale CST MSM 60L22 B354R, per una quota del valore nominale pari ad euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero) pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale;

- il signor Gianfranco Iecca, nato a Loceri il giorno 21 dicembre 1954, residente a Loceri, Via San Bachisio n. 19, codice fiscale ICC GFR 54T21 B644J, per una quota del valore nominale pari ad euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;



- il signor Carlo Angioy, nato a Cagliari il giorno 18 marzo 1962, residente ad Assemini, Via Sannio n. 3, codice fiscale NGY CRL 62C18 B354F, per una quota del valore nominale pari ad euro 2.400,00 (duemilaquattrocento virgola zero zero) pari al 8% (otto per cento) del capitale sociale;
- la signora Alessandra Schirru, nata a Cagliari il giorno 29 marzo 1963, residente a Capoterra, strada 57, n. 12, codice fiscale SCH LSN 63C69 B354J, per una quota del valore nominale pari ad euro 900,00 (novecento virgola zero zero) pari al 3% (tre per cento) del capitale sociale;
- la signora Angela Taccori, nata a San Nicolò Gerrei il giorno 22 aprile 1941, residente a Cagliari, Via Osio n. 13, codice fiscale TCC NGI 41D62 G383M, per una quota del valore nominale pari ad euro 900,00 (novecento virgola zero zero) pari al 3% (tre per cento) del capitale sociale;
- il signor Sirio Meloni, nato a Lanusei il giorno 1 maggio 1973, residente a Lanusei, Via Spano n.69, codice fiscale MMN SRI 73E01 E441Z, per una quota del valore nominale pari ad euro 900,00 (novecento virgola zero zero) pari al 3% (tre per cento) del capitale sociale;
- il signor Paolo Castangia, nato a Cagliari il giorno 13 giugno 1957, residente a Cagliari, località Is Campus, codice fiscale CST PIA 57H13 B354T, per una quota del valore nominale pari ad euro 900,00 (novecento virgola zero zero) pari al 3% (tre per cento) del capitale sociale;

5) di destinare a riserva straordinaria da trasformazione la differenza tra quanto imputato a capitale sociale e il netto patrimoniale risultante dall'allegata perizia giurata;

6) di approvare lo Statuto sociale che regolerà la vita della Società nella sua nuova forma, così come letto dal Presidente e di espressamente approvare l'articolo 10 (dieci) "Vincolo di intrasferibilità mortis causa della quota", del seguente tenore letterale: "Le partecipazioni non possono essere trasferite per atto a causa di morte. Gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione del valore della quota, valutato al momento del decesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2473 del codice civile" e l'articolo 12 (dodici) come segue: "Il socio può essere escluso dalla società esclusivamente nei casi previsti dalla legge, salvo quanto precisato al comma successivo. Al fine di riservare alla società la facoltà di inserire in ogni momento particolari diritti ai sensi dell'articolo 2468, comma 3 del codice civile, tra cui il diritto di co-vendita ("tag along") ai soci di minoranza, in virtù del quale il socio di maggioranza che intenda vendere ad un terzo la propria partecipazione, è obbligato a procurare la vendita delle quote partecipative dell'altro socio, che il terzo acquirente si obbliga ad acquistare alle medesime condizioni, è considerata giusta causa di esclusione la mancata partecipazione del socio, senza giustificato motivo, a tre o più assemblee consecutive".

Detto Statuto, sottoscritto come per legge, previa lettura da me notaio datane al comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "E", sottoscritto come per legge;

7) di prendere atto che la trasformazione produrrà effetti decorso sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 2500 del codice civile, in assenza di opposizione dei creditori anteriori, ovvero in presenza del consenso degli stessi e/o della soddisfazione dei crediti dei non consenzienti;

8) di prendere atto che delle obbligazioni assunte dalla società in data anteriore a quella di efficacia della trasformazione risponderà la s.r.l. con il proprio patrimonio, salvo il permanere della responsabilità, personale ed illimitata, dei soci che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione, salvo consenso, espresso e scritto, dei creditori anteriori;

9) di riconoscere che l'approvazione della delibera di trasformazione determina il sorgere del diritto di recesso dei soci che non vi hanno concorso. Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera a/r spedita presso la sede sociale entro quindici giorni dall'efficacia della trasformazione. Il socio receduto ha diritto di ottenere il rimborso della sua partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato al valore di mercato al giorno della dichiarazione di recesso. Si applica per quanto in questa sede non espressamente disciplinato, quanto stabilito dall'articolo 2473 del codice

civile;

10) di nominare, quale organo amministrativo della società sino al 30 giugno 2017 (duemiladiciassette), un consiglio di amministrazione composto da numero tre membri in persona dei signori Carlo Angioy, Massimo Castangia e Gianfranco Lecca, che presenti accettano la carica; Presidente del Consiglio di amministrazione viene nominato il signor Carlo Angioy;

11) di dare mandato al nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, o al consigliere che verrà a ciò appositamente delegato, di volturare contratti, crediti, conti e depositi, anche cauzionali e ogni altra ragione, attiva o passiva, esistente in data odierna in capo all'Associazione "A.R.A.FORM", a carico della stessa ed in suo favore, nella nuova veste sociale e con la nuova denominazione, conferendogli ogni potere necessario ad apportare al presente atto e all'allegato Statuto ogni modifica, aggiunta o cancellazione che dovesse ritenersi necessaria ai fini dell'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese, senza necessità di nuovamente convocare l'Assemblea dei soci e di precisare, al fine di procedere alla pubblicazione del presente atto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, che la "A.R.A.FORM" è proprietaria dei seguenti immobili in Comune di Cagliari e precisamente:

- appartamento ad uso civile abitazione posto al settimo piano del fabbricato sito alla Via Matteo Bandello n. 12, interno

19, scala A, censito al Catasto Urbano alla sezione A, foglio 13, mappale 2038, sub. 74, Z.C. 1, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, rendita euro 1.394,43;

- posto auto al piano terra del fabbricato sito alla Via Matteo Bandello n. 12, scala I, della superficie di metri quadrati 10 (dieci), censito al Catasto Urbano alla sezione A, foglio 13, mappale 2038, sub. 112, Z.C. 1, categoria C/6, classe 3, 10 mq, rendita euro 41,32.

Il tutto per il caso in cui, decorsi i termini di legge, la trasformazione abbia efficacia.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore diciannove e minuti trenta.

Il componente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dichiara di prestare il suo consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato alle ore diciannove e minuti quaranta, previa lettura da me datale al componente il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà e a verità.

Consta l'atto di quattro fogli in piccola parte da me manoscritti e in parte scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime quattordici facciate fin qui.

Carlo Angioy

Dottor Gianluigi Cornaglia

ALLEGATO " E " ALL'ATTO N. 4507 di raccolta,

STATUTO

"Agenzia per le Ricerche e le Attività nella Formazione  
s.r.l." - in forma abbreviata "A.R.A. FORM s.r.l."

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata, che agisce sotto la denominazione sociale "Agenzia per le Ricerche e le Attività nella Formazione s.r.l." - in forma abbreviata "A.R.A. FORM s.r.l."

Articolo 2 - OGGETTO

La società ha per oggetto:

- A. attività di formazione professionale, in forma singola o anche in parteneriato, in tutti i settori e per tutte le tipologie di destinatari, compresi iscritti ad ordini professionali, aziende, scuole, nonché servizi educativi destinati all'istruzione e alla formazione dei giovani fino ai 18 anni, sia in regime convenzionato sia di libero mercato, sia in forma classica che in formazione a distanza. In particolare a titolo esemplificativo potrà erogare servizi formativi volti all'acquisizione di crediti nella formazione continua per gli esercenti attività mediche, legali ovvero commerciali e tecniche ingegneristiche;
- B. attività di progettazione, elaborazione, sviluppo e ricerca in genere in campo formativo e didattico per proprio conto e per conto di terzi;
- C. progettazione, creazione e diffusione di materiale didattico finalizzato a corsi di formazione e attività scolastica in generale, anche con supporti informatici e multimediali;
- D. realizzazione di stages, azioni di orientamento, teleformazione, accompagnamento in generale alle azioni formative scolastiche;
- E. partecipazione ad appalti e gare, comunque esperite, relative ad interventi di formazione e attività didattico-scolastico;
- F. Attività di Formazione Continua in Medicina (FCM), rivolta ad Enti pubblici e Privati, nonché a singoli cittadini, in regime di accreditamento come disposto dalle norme nazionali e regionali, ivi compresa ogni attività similare e quanto necessario all'attuazione dei programmi stessi;
- G. erogazione di servizi avanzati alle imprese e agli enti pubblici in materia di ottimizzazione dei servizi, controlli di qualità, controlli di gestione, tecniche di comunicazione, supporto alla ricerca di finanziamenti, e quanto possa essere utile per una crescita qualitativa delle imprese e degli enti pubblici, ivi compresi lo sviluppo di azioni di ricerca in generale;
- H. assistenza, formazione e supporto con consulenze alle aziende e agli enti pubblici in materia di formazione, certificazioni di qualità;
- I. realizzazione, gestione, affitto di locali, strutture, at-

trezzature, supporti tecnici, arredi e quanto possa essere necessario ad attività di formazione, consulenza, ricerca e servizi alle imprese. Acquisto e cessione di quote sociali od associative in enti, società od associazioni che abbiano scopi e finalità ovvero oggetto sociale analogo anche solo in parte con quello dell'associazione;

L. realizzazione di attività di pubblicazione delle attività formative ed economiche, di marketing territoriale e di indagini di mercato;

M. realizzazione di piani di sviluppo aziendale e business plan per le imprese;

N. svolgimento di servizi destinati al sostegno di attività produttive, servizi di consulenza tecnica, scientifica, logistica, contabile, informatica, nonché quelle relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro;

O. consulenza in materia per la quale non è obbligatoria l'iscrizione in albi professionali e più in particolare consulenze per il disbrigo di pratiche relative all'ottenimento di finanziamenti agevolati. Lo svolgimento di attività professionali per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi può essere svolta avvalendosi di collaboratori muniti dei titoli richiesti, preferenzialmente inseriti nella associazione come soci sostenitori;

P. elaborazione e realizzazione di banche dati, programmi informatici, computi metrici, rilievi topografici e analoghe attività;

Q. ogni altra attività connessa e complementare alle precedenti, anche non specificamente indicata;

R. tutte le azioni di natura mobiliare, immobiliare, economica e finanziaria, ivi compresa la ricerca in proprio di finanziamenti agevolati, che possono comunque contribuire al conseguimento dello scopo sociale;

S. partecipare ad associazioni enti, società imprese che abbiano fini analoghi a quelli dell'associazione;

T. applicare ed attenersi, in materia di formazione alle prescrizioni dell'art.16 della l.r. 47/79 e alle leggi e norme ad essa connesse o da essa derivate;

U. erogazione di servizi per il lavoro, anche attraverso attività di orientamento professionale e informazione a favore dei lavoratori, dei disoccupati ed inoccupati, ivi comprese le attività di accompagnamento al lavoro, alla creazione di impresa e allo start-up;

V. ogni altra attività che possa garantire, anche attraverso piattaforme digitali, l'assistenza e il supporto agli utenti per la conoscenza di opportunità di inserimento lavorativo;

X. servizi alle imprese finalizzati all'analisi dei fabbisogni formativi aziendali, sia dei lavoratori impegnati, sia degli stessi imprenditori.

Nel caso in cui vengano richiesti finanziamenti pubblici per attività/progetti formativi c/o di sistema, gli stessi verranno



no gestiti secondo le regole del soggetto finanziatore e/o del Fondo Sociale Europeo ed in relazione al principio del no-profit, con la tenuta di idonea contabilità separata secondo le vigenti normative.

La società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca. Può infine assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio.

#### Articolo 2-bis

Non è consentita l'assunzione di partecipazioni in altre imprese se, per la misura e l'oggetto della partecipazione, ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale di cui sopra.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime è decisa dai soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale.

#### Articolo 3 - SEDE

La società ha sede legale in Comune di Cagliari, all'indirizzo che risulterà dal Registro delle Imprese competente.

Con delibera dell'assemblea possono essere istituite, modificate e soppressi, in tutto il territorio nazionale, sedi secondarie.

L'organo amministrativo della società può modificare la sede sociale all'interno dello stesso Comune nonché istituire, modificare e sopprimere succursali, agenzie, uffici e filiali.

#### Articolo 4 - DURATA

La società è costituita a tempo indeterminato.

#### Articolo 5 - CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ed è composto da quote che possono essere di qualsiasi ammontare.

Possono costituire oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

L'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, salvo il caso in cui sia disposto ai sensi dell'articolo 2482 ter del codice civile a seguito di riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale, può essere attuato anche mediante l'offerta di quote di partecipazione di nuova emissione direttamente a terzi. In tal caso a ciascun socio che non abbia consentito alla decisione spetta la facoltà di recedere dalla società da esercitarsi con le modalità e gli effetti di cui al successivo articolo 11 del presente statuto.

Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite può omettersi il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui all'artico-

lo 2482 bis del codice civile.

Non è ammesso il conferimento di prestazioni d'opera o di servizi.

#### Articolo 6 - FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, ed erogare finanziamenti a favore di Società partecipate nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa decisione dei soci i finanziamenti dei soci sono infruttiferi di interessi.

La Società può emettere titoli di debito di cui all'Articolo 2483 del Codice Civile, previa decisione dell'assemblea dei soci la quale, con le maggioranze previste dal presente Statuto per le modificazioni dell'atto costitutivo, determinerà i limiti e le modalità dell'emissione e potrà inoltre attribuire la relativa competenza agli amministratori.

Non è ammessa l'emissione di titoli al portatore.

#### Articolo 7 LIBRO SOCI e DOMICILIAZIONE

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali.

#### Articolo 8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno di essi.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti. La disposizione di cui al presente comma può essere modificata o soppressa solo con delibera unanime di tutti i soci.

#### Articolo 9 - ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Il trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi è consentito, salvo il diritto di prelazione spettante a ciascun socio in caso di alienazione a titolo oneroso.

A tal fine il socio che intenda alienare tutta o parte della sua quota di partecipazione deve darne comunicazione agli al-

tri soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel domicilio risultante dal libro soci, precisando le modalità dell'alienazione e, in particolare le generalità del cessionario, l'ammontare della partecipazione che si intende cedere, il prezzo e le modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato a parità di condizioni dagli altri soci nel termine di trenta giorni, prorogabili, a richiesta del socio che intende acquistare, di ulteriori trenta giorni, decorrenti dalla data in cui la raccomandata con avviso di ricevimento sarà stata consegnata dall'ufficio postale.

Ove più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, le quote vengono ripartite tra i richiedenti in proporzione all'ammontare delle quote da ciascuno di essi possedute.

Il contratto di alienazione s'intende concluso non appena il proponente venga a conoscenza dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del socio; da tale momento le parti si intenderanno obbligate a procedere alla ripetizione del contratto nella forma di legge, con pagamento del corrispettivo nella misura ed alle condizioni della comunicazione del socio alienante.

In ogni caso di alienazione gratuita o il cui corrispettivo sia diverso dal denaro, resta fermo l'obbligo di comunicazione in capo all'alienante: in tal caso gli altri soci potranno acquistare la quota di questi al prezzo determinato d'accordo tra loro o, in mancanza di accordo, ai sensi del successivo articolo 13.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per intero.

Il socio può cedere la quota di partecipazione, alle condizioni e nella misura indicata nella comunicazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione; per le alienazioni successive la procedura dovrà essere ripetuta per intero.

Il trasferimento effettuato in violazione delle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e degli altri soci i quali hanno diritto di riscattare le quote dall'acquirente entro sessanta giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento.

Il diritto di prelazione compete anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una società socia della presente società. In tal caso l'organo amministrativo della società socia deve offrire agli altri soci l'acquisto della sua quota di partecipazione alla presente società entro la fine dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata ceduta la partecipazione di controllo per un corrispettivo da determinarsi con i criteri e le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

Qualora nessun socio eserciti la prelazione, il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione è subordinato al gradimento degli altri soci.

Il gradimento dei soci si considera prestato nel caso al socio alienante non pervenga comunicazione del diniego entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma secondo.

La decisione di diniego del gradimento viene adottata per iscritto, senza metodo assembleare, da parte dei soci che rappresentino la totalità delle quote di partecipazione alla società, esclusa dal computo la quota del socio che intende alienare, mediante indicazione di un altro acquirente gradito. In tal caso il trasferimento potrà essere effettuato a detto acquirente designato alle condizioni indicate nell'originaria offerta entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione degli altri soci al socio che intende alienare.

Le partecipazioni sociali sono liberamente divisibili e trasferibili a favore degli altri soci e dei parenti in linea retta del socio alienante nonché a favore di società controllate e di società fiduciarie ed ugualmente nel caso di ritrasferimento da parte della fiduciaria al cedente originario.

La presente disciplina si applica anche in caso di trasferimento della nuda proprietà o di altri diritti limitati di godimento o di garanzia sulla quota di partecipazione.

#### Articolo 10 - MORTE DEL SOCIO

Le partecipazioni non possono essere trasferite per atto a causa di morte. Gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione del valore della quota, valutato al momento del decesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2473 del codice civile.

#### Articolo 11 - RECESSO

Il diritto di recesso è consentito in tutti i casi previsti dalla legge.

E' escluso il recesso parziale.

Non appena venutone a conoscenza, l'organo amministrativo deve informare tutti i soci del verificarsi dei fatti che legittimino il recesso.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro venti giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese (o se non prevista dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o dalla conoscenza avuta del fatto che legittima il recesso qualora questo non consista in una decisione dei soci).

L'organo amministrativo deve senza indugio comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del socio, nonché il valore dovuto dalla società a titolo di rimborso. Ciascuno dei soci dovrà comunicare la sua decisione in ordine alle modalità di rimborso della quota entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso. Il socio che non abbia effettuato la suddetta comunicazione si considererà rinunziante ai diritti a lui spettanti ai sensi dell'articolo 2473, quarto comma, del codice civile.

Il recesso s'intende esercitato e produce effetti nel giorno della ricezione della raccomandata da parte della società e di esso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro sessanta giorni dal suo esercizio, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### Articolo 12 - ESCLUSIONE

Il socio può essere escluso dalla società esclusivamente nei casi previsti dalla legge, salvo quanto precisato al comma successivo.

Al fine di riservare alla società la facoltà di inserire in ogni momento particolari diritti ai sensi dell'articolo 2468, comma 3 del codice civile, tra cui il diritto di co-vendita ("tag along") ai soci di minoranza, in virtù del quale il socio di maggioranza che intenda vendere ad un terzo la propria partecipazione, è obbligato a procurare la vendita delle quote partecipative dell'altro socio, che il terzo acquirente si obbliga ad acquistare alle medesime condizioni, è considerata giusta causa di esclusione la mancata partecipazione del socio, senza giustificato motivo, a tre o più assemblee consecutive.

#### Articolo 13 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nei casi di recesso o esclusione del socio, la relativa partecipazione deve essere rimborsata allo stesso in proporzione al patrimonio della società; il rimborso deve avvenire entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale, mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni (o anche non proporzionalmente purché con l'accordo di tutti i soci non recedenti) o da un terzo concordemente individuato dai soci stessi.

Qualora ciò non avvenga il rimborso deve essere effettuato utilizzando riserve disponibili; in tal caso la quota rimborsata si accresce proporzionalmente in capo agli altri soci.

Qualora non sia possibile procedere al rimborso mediante l'utilizzo delle riserve disponibili, il rimborso deve essere effettuato mediante la riduzione del capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del codice civile e, qualora l'applicazione di detto articolo renda impossibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo - sentiti i sindaci ed il revisore, se nominati - tenuto conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno in cui è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale e tenuto altresì conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive di reddito.

In caso di disaccordo la valutazione della partecipazione sarà stabilita con relazione giurata da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la

società.

#### Articolo 14 - UNICO SOCIO

Quando un unico socio sia titolare dell'intera partecipazione o muti l'unico socio o si ricostituisca la pluralità dei soci, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti di cui all'articolo 2470 del codice civile.

Negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato se la società ha un unico socio.

#### Articolo 15 - SOGGEZIONE

La società deve indicare l'eventuale società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, nella sezione corrispondente del Registro delle Imprese.

#### Articolo 16 - AMMINISTRATORI

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico o, quando sia affidata a più persone, ad un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabili da tre a sette secondo quanto deciso all'atto della nomina.

Gli amministratori possono essere scelti anche fra non soci.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

L'amministrazione della società o parte di essa può tuttavia essere affidata a più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, salvo che per la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione nonché per le decisioni di aumento di capitale eventualmente attribuite all'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile.

Qualora vengano nominati più amministratori senza che i soci stabiliscano le modalità di esercizio dell'amministrazione, s'intenderà costituito un consiglio di amministrazione.

#### Articolo 17 - SOCI CON PARTICOLARI DIRITTI AMMINISTRATIVI

Non sono attribuiti particolari diritti amministrativi ad alcun socio.

#### Articolo 18 - DURATA IN CARICA E CESSAZIONE

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il tempo, anche indeterminato, stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo organo amministrativo.

Nel caso di cessazione di almeno la metà dei consiglieri di amministrazione decade l'intero consiglio; pertanto gli altri consiglieri devono senza indugio sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo, limitandosi a compiere nel frattempo solo operazioni di gestione ordinaria corrente.

#### Articolo 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente, qualora i soci non abbiano provveduto all'atto della nomina.

Salvo quanto previsto nell'articolo seguente, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con approvazione scritta di un unico documento o di più documenti contenenti il medesimo testo di decisione, da trascriversi senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e da conservarsi dalla società.

Tale procedura non è soggetta a formalità di sorta ma deve essere assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione a tutti gli aventi diritto. La procedura ha una durata massima di sette giorni dal suo inizio o di diverso termine stabilito nella decisione medesima.

Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità prevale la decisione del presidente del consiglio di amministrazione.

#### Articolo 20 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri e comunque per le decisioni che riguardino la stipula di contratti di finanziamento o aventi ad oggetto l'alienazione di aziende o rami di esse, l'alienazione di beni immobili e la costituzione di diritti reali di garanzia su immobili il consiglio di amministrazione delibera collegialmente.

In tal caso il presidente convoca il consiglio mediante avviso spedito a ciascun consigliere e sindaco effettivo nonché al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima; in tale avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

Anche in difetto di tale convocazione il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi se nominati.

Le adunanze del consiglio possono svolgersi anche in videoconferenza e/o teleconferenza, alle seguenti condizioni, che dovranno risultare nei relativi verbali:

- nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;
- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito accertare l'identità degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;

- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate alla presenza della maggioranza degli amministratori con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

L'amministratore che si trova in conflitto, anche indiretto, con l'interesse sociale deve informarne i presenti ed astenersi dal voto.

#### Articolo 21 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, eccetto quelli specificamente riservati ai soci.

In sede di nomina i soci possono limitarne i poteri, nei limiti di legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri - comunque con i limiti di cui agli articoli 2381 e 2475 c.c. - ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati, stabilendone le modalità di esercizio.

Qualora la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione sia ricoperta da liberi professionisti tenuti al rispetto di norme deontologiche professionali, lo stesso presidente non potrà avere diretti poteri gestori, in conformità alle norme deontologiche stabilite dall'organo professionale di appartenenza.

Possono inoltre essere nominati direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Qualora siano nominati più amministratori con poteri disgiunti ciascun amministratore è obbligato ad informare gli altri amministratori della sua intenzione di compiere un atto di amministrazione almeno due giorni prima del compimento dell'atto stesso, salvo che si tratti di atti urgenti il cui mancato compimento possa arrecare un danno per la società.

Nel caso di amministrazione disgiunta, in caso di opposizione di un amministratore al compimento di un atto che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli altri amministratori o maggioranza o, in mancanza, i soci o, qualora non sia possibile, il Collegio arbitrale nominato ai sensi dell'articolo 40 del presente statuto.

Nel caso di amministrazione congiunta i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

#### Articolo 22 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta, secondo la forma adottata, all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione o ai singoli amministratori, congiuntamente



o disgiuntamente, nello stesso modo in cui sono stati loro attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza spetta altresì agli eventuali amministratori delegati, procuratori, direttori ed istitutori, secondo quanto determinato nell'atto di nomina.

#### Articolo 23 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. I soci possono altresì assegnare loro un'indennità annuale in misura fissa o in proporzione agli utili netti di esercizio nonché un'indennità per la cessazione dalla carica, con accantonamento del fondo di quiescenza.

Il consiglio di amministrazione stabilisce i compensi per i componenti del comitato esecutivo o per i consiglieri delegati, all'atto della nomina.

#### Articolo 24 - ORGANO DI CONTROLLO

La società ha facoltà di nominare un collegio sindacale e/o un revisore contabile: in tal caso si applicano le corrispondenti norme previste in tema di società per azioni, salvo diversa decisione dei soci all'atto della nomina.

Nei casi indicati dall'articolo 2477 del codice civile è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale; quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è inoltre obbligatoria la nomina del revisore contabile.

Ai sensi di cui all'art. 2477 c.c. - come da ultimo modificato dall'art. 35 d.l. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, in vigore dal giorno 10 febbraio 2012 - sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 d.lgs. 39/2010) possono essere attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione "organo di controllo o revisore".

#### Articolo 25 - COMPOSIZIONE E DURATA

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci all'atto della nomina del collegio stesso.

Nei casi in cui il collegio sindacale è obbligatorio, tutti i sindaci devono essere revisori contabili; altrimenti si applica quanto previsto per le società per azioni dall'articolo 2397 c.c.

I sindaci sono nominati dai soci, restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il loro compenso è determinato all'atto della loro nomina dai soci, per l'intera durata della carica.

#### Articolo 26 - INELEGGIBILITA' E DECADENZA

Nei casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale si applica l'articolo 2399 c.c.,

#### Articolo 27 - CESSAZIONE DALLA CARICA

I sindaci possono essere revocati dai soci per giusta causa, con approvazione del Tribunale sentito l'interessato.

In caso di cessazione di un sindaco si applica l'articolo 2401 del codice civile.

#### Articolo 28 - RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; la riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza, con le modalità previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

#### Articolo 29 - REVISORE

Si applicano al revisore le norme previste in materia di società per azioni; il suo compenso è stabilito allo stesso modo di quello dei sindaci.

Salvo differente decisione dei soci il suo incarico, revocabile, dura tre esercizi, con scadenza analoga a quella sopra prevista per i sindaci.

#### Articolo 30 - DECISIONI DEI SOCI

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo nonché la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e/o del revisore;
- 3) le modifiche dell'atto costitutivo;
- 4) le decisioni sul compimento di operazioni che importano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o modifiche dei diritti dei soci;
- 5) le decisioni di cui all'articolo 2465, secondo comma, del codice civile;
- 6) la nomina e la revoca dell'organo liquidatore ed i criteri di liquidazione;
- 7) la proposta di ammissione alle procedure concorsuali;
- 8) la decisione circa l'emissione di titoli di debito;
- 9) la decisione di cui all'articolo 2482-bis, quarto comma, del codice civile.

I soci decidono altresì sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dall'atto costitutivo nonché sugli argomenti proposti alla loro attenzione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

#### Articolo 31 - DIRITTO DI CONSENSO E DI VOTO

Hanno diritto di esprimere il consenso alle decisioni o il voto i soci non morosi iscritti nel libro dei soci. Detto diritto è proporzionale alla partecipazione.

#### Articolo 32 -CONSULTAZIONE E CONSENSO SCRITTI

Salvo quanto previsto nel successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale risulti con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, siano essi consenzienti, astenuti o contrari.

In tal caso una copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta e sottoscritta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Deve comunque essere assicurata a tutti gli aventi diritto la facoltà di partecipare alla decisione.

La decisione si intende adottata con il consenso favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni, sia adottate che non adottate, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### Articolo 33 - ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera dell'assemblea quando abbiano ad oggetto:

- lo scioglimento anticipato della Società;
- la nomina e la revoca dell'organo liquidatore ed i criteri di liquidazione;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la proposta di ammissione alle procedure concorsuali;
- le materie previste dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile;
- altri casi stabiliti dalla legge o dall'atto costitutivo.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché in Italia dall'organo amministrativo, con avviso spedito otto giorni o, se inviato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, avviso consegnato a mano e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso è fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

I soci la cui quota di partecipazione alla società sia pari ad almeno il venti per cento del capitale sociale hanno diritto

di chiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta indicante gli argomenti da trattare.

Nell'avviso sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere indicata una seconda convocazione per il caso che nella prima non si raggiunga il quorum.

Anche in mancanza di convocazione l'assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Gli amministratori ed i sindaci che non partecipano all'assemblea devono rilasciare apposita dichiarazione scritta - da conservarsi dalla società - con la quale comunicano di essere stati informati degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

#### Articolo 34 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età o, in assenza di questi, dalla persona designata dai soci aventi diritto di voto rappresentanti la maggioranza del capitale sociale.

Le assemblee possono svolgersi anche in teleconferenza e/o videoconferenza alle seguenti condizioni che dovranno risultare nei relativi verbali:

- nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;
- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;
- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- nell'avviso di convocazione, salvo per il caso di assemblea totalitaria, devono essere indicati i luoghi audio e video collegati a cura della società e nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tutti i suddetti luoghi dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Non possono svolgersi in teleconferenza e/o videoconferenza le assemblee il cui verbale deve essere redatto da un notaio in virtù di disposizione inderogabile di legge.

#### Articolo 35 - DELEGHE

Ciascun socio che abbia il diritto di partecipare all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta anche da non soci; il nome del rappresentante deve essere specificato. Sono ammesse deleghe per più assemblee ed anche generali. Non sono

ammesse deleghe conferite ad amministratori, a sindaci o al revisore.

#### Articolo 36 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o, se richiesto dall'organo amministrativo e comunque nei casi previsti dalla legge, dal notaio.

Nel verbale devono risultare la verifica da parte del Presidente della regolarità della costituzione dell'assemblea e dell'accertamento dell'identità personale, della legittimazione dei presenti e dei risultati delle votazioni. In esso devono inoltre essere riassunte le dichiarazioni dei presenti relative agli argomenti trattati.

Il verbale dell'assemblea deve essere in ogni caso trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### Articolo 37 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie, operazioni comportanti una sostanziale modifica dell'oggetto, la revoca dei liquidatori e le norme sulla liquidazione sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale; il consenso di oltre i quattro quinti del capitale sociale è necessario per modificare o sopprimere tali diritti; in tal caso il socio i cui diritti vengono modificati o soppressi ha diritto di recedere dalla società secondo la disciplina sopra indicata.

Si applica il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 2368 c.c.

#### Articolo 38 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni ovvero - nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2364, ultimo comma, del codice civile - 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, detratto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alla rispettiva partecipazione, salvo diversa decisione dei soci medesimi.

#### Articolo 39 - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile.

In tal caso l'assemblea dei soci provvede ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.

La società si scioglie, inoltre, in caso di fallimento. In tal caso gli amministratori devono provvedere, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, a depositare copia autentica della stessa per l'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle Imprese. Gli effetti dello scioglimento si determinano al momento dell'iscrizione nel Registro di cui sopra.

#### Articolo 40 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Salvi i divieti di legge, le controversie sorte tra la società ed i soci aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, e quelle tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società sono sottoposte ad un unico arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su richiesta anche di una sola delle parti.

Sono comunque escluse dall'ambito di applicazione della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La soppressione della presente clausola deve essere approvata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso esercitabile da parte dei soci assenti, dissenzienti o astenuti entro novanta giorni.

Per quanto non espressamente disposto si rinvia alla disciplina di cui al Titolo V del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Carlo Angioy

Dottor Gianluigi Cornaglia